



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.9.2008
COM(2008) 560 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

**sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e
l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e
mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della
direttiva 2001/18/CE**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

Il regolamento (CE) n. 1830/2003¹ (di seguito "il regolamento") è stato adottato il 22 settembre 2003 e, in seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, è diventato pienamente applicabile il 16 aprile 2004.

Il 10 maggio 2006 la Commissione ha trasmesso una relazione sull'applicazione del regolamento al Parlamento europeo ed al Consiglio, conformemente all'articolo 12 del regolamento stesso. Tuttavia, poiché la quantità di informazioni e di esperienze su cui gli Stati membri hanno potuto basare i loro contributi (2005) era piuttosto scarsa, la Commissione ha elaborato la presente relazione al fine di offrire un panorama più esauriente dell'applicazione. Ventitre Stati membri hanno presentato un contributo, come pure due associazioni di settore (allegato); sono state ugualmente consultate altre parti interessate, ma non hanno contribuito con le loro osservazioni.

Le informazioni degli Stati membri sono state raccolte tramite un questionario in 10 parti: interpretazione delle norme di tracciabilità, applicazione ed effetti delle norme di tracciabilità, tracciabilità di miscele di OGM, interpretazione delle norme di etichettatura, applicazione ed effetti delle norme di etichettatura, deroghe agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura al di sotto della soglia, identificatori unici, misure d'ispezione e di controllo, decisione sugli obblighi di documentazione ai sensi del protocollo di Cartagena e questioni varie.

1. LA COMMERCIALIZZAZIONE DI OGM NELL'UNIONE EUROPEA

Dopo la pubblicazione della prima relazione non è emerso nessun fenomeno nuovo. Mentre il settore europeo dei prodotti alimentari e quello della vendita al dettaglio sono tuttora reticenti alla commercializzazione di prodotti alimentari e di mangimi geneticamente modificati, la maggioranza di tali prodotti immessi sul mercato europeo è destinata all'alimentazione animale e proviene da materie prime importate, prevalentemente soia e mais. Molti Stati membri hanno dichiarato che nessun OGM vivente è importato ai fini della coltivazione. Nel 2006 MON810 è rimasto l'unico OGM coltivato in sei Stati membri, su una superficie totale di circa 60 000 ha (soprattutto in Spagna, ma anche in Francia, Germania, Repubblica ceca, Slovacchia e Portogallo), superficie che è aumentata nel 2007 a circa 110 000 ha.

Per quanto riguarda la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM, molti Stati membri dichiarano tuttora di avere poca o nessuna esperienza in materia e di conseguenza non hanno presentato nuove informazioni. La Commissione (Eurostat) sta vagliando la possibilità di ottenere le

¹ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24. Una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento è stata pubblicata con il riferimento COM(2006)197 def. del 25.10.2006.

statistiche ufficiali delle importazioni extracomunitarie e la penetrazione sul mercato dei prodotti con base GM per l'alimentazione animale.

2. INTERPRETAZIONE, APPLICAZIONE ED EFFETTI DELLE NORME DI TRACCIABILITÀ

Nonostante alcuni dubbi riguardanti la complessità della normativa e la sovrapposizione degli obblighi tra il presente regolamento ed il regolamento (CE) n. 1829/2003², la maggioranza degli Stati membri non ha riferito alcun problema di interpretazione delle norme di tracciabilità ed ha anche notato che il sistema progredisce dappertutto. Come prassi commerciale normale, gli operatori chiedono ai fornitori la documentazione necessaria, e un numero sempre crescente di operatori commerciali dichiara le modifiche genetiche nei documenti di accompagnamento. Tuttavia, il numero di esperienze mostra che tale prassi riguarda prevalentemente il settore dell'alimentazione animale³.

La maggioranza degli Stati membri ha riscontrato che le norme di tracciabilità hanno effetti positivi sull'etichettatura e sulla scelta informata, poiché agevolano i controlli ufficiali, la gestione dei rischi ed il funzionamento dell'intero sistema. Inoltre si ritiene che gli effetti sulle importazioni dipendano dal prodotto e siano particolarmente importanti nei casi degli esportatori dei paesi terzi che comunicano scarse informazioni sulla presenza di OGM. Tuttavia va precisato che le norme di tracciabilità del regolamento non fanno distinzioni tra i prodotti UE e le importazioni provenienti dai paesi terzi, cosicché le difficoltà inerenti alla disponibilità di documentazione rimangono le stesse per gli operatori UE e per quelli dei paesi terzi⁴.

Le norme di tracciabilità hanno nell'insieme un'influenza positiva sull'opinione pubblica in materia di sicurezza alimentare ed un'incidenza favorevole sulla commercializzazione dei prodotti privi di GM a causa del persistere di una percezione negativa dei consumatori nei confronti dei prodotti GM⁵. Uno Stato membro ha riferito anche che tali norme hanno avuto un effetto positivo sulle piccole imprese grazie ad una migliore struttura di controllo, con conseguente riduzione del danno economico. Un altro Stato membro ha spiegato che le piccole imprese evitano di acquistare ingredienti con OGM a causa degli oneri amministrativi e finanziari connessi alle norme di tracciabilità dell'UE⁶.

Sono stati citati vari altri problemi. Uno Stato membro ha riferito che soltanto le grandi imprese dispongono di sistemi per chiedere garanzie, certificati e sistemi di verifica, ad esempio esigere relazioni analitiche o prelevare campioni (si fa tuttavia osservare che le relazioni analitiche e/o la campionatura non sono previsti dal regolamento). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, gli operatori sono gli unici responsabili per la

² GU L 268, 18.10.2003, pag. 1

³ Va osservato che gli Stati membri hanno già acquisito esperienza nell'applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla tracciabilità. La Commissione ha pubblicato gli orientamenti relativi agli obblighi di tracciabilità degli OGM. (http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_en.pdf).

⁴ Inoltre non vi è base giuridica che obblighi i paesi terzi o gli esportatori a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 5 del regolamento. Tuttavia le responsabilità degli importatori sono definite all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 che rende gli importatori degli Stati membri responsabili in ultima analisi di accertarsi che le importazioni rispettino all'ingresso le norme UE relative alla legislazione UE più specifica, ad esempio in materia di tracciabilità e di etichettatura.

⁵ Eurobarometro 64.3, Europei e biotecnologia nel 2005: modelli e tendenze.

⁶ In proposito si fa osservare che gli operatori sono tenuti ad applicare le norme di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, indipendentemente dal fatto che i loro prodotti contengano o meno OGM.

trasmissione scritta dell'identificatore unico e di informazioni che comunicano che il prodotto contiene OGM o è costituito da OGM.

Un altro Stato membro ha riferito che gli operatori non sempre sono consapevoli dell'obbligo di conservare per cinque anni la pertinente documentazione e che tale obbligo viene rispettato soltanto in qualche caso. Alcuni Stati membri hanno citato difficoltà pratiche nell'applicazione delle norme di tracciabilità, ad esempio nei casi in cui non si può provare l'origine dell'OGM o quando i prodotti non sono etichettati correttamente all'inizio della catena di produzione.

È ampiamente riconosciuto che l'industria alimentare UE continua ad essere reticente ad utilizzare i prodotti GM. In alcuni Stati membri, la maggioranza degli operatori del settore alimentare e dei mangimi ha inizialmente rifiutato i prodotti GM al fine di evitare l'etichettatura obbligatoria, che, secondo loro, comportava costi supplementari. Tuttavia gli operatori del settore dei mangimi sono più tardi giunti ad un compromesso, tenendo conto che quasi tutta la farina di soia in commercio importata nell'UE è geneticamente modificata. Un'associazione non comunitaria si è dichiarata preoccupata del fatto che gli imprenditori agroalimentari ed i rivenditori al dettaglio dell'UE avessero smesso di usare olio di soia degli Stati Uniti, perché i prodotti alimentari e i mangimi che ne contengono sarebbero stati etichettati come GM, anche se nell'olio non appare il DNA della modifica; l'associazione ha poi deplorato il fatto che fosse necessario etichettare tali prodotti.

3. INTERPRETAZIONE, APPLICAZIONE ED EFFETTI DELLE NORME DI ETICHETTATURA

La maggioranza degli Stati membri non ha riportato nessuna difficoltà relativa all'interpretazione delle norme di etichettatura da parte dei responsabili. Alcuni Stati membri hanno fatto notare che non sono chiare le differenze precise tra il campo d'applicazione di questo regolamento e quello del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Un altro Stato membro ha espresso dubbi sull'etichettatura di alcuni tipi di alimenti e di mangimi ottenuti da OGM che sono utilizzati soltanto per scopi industriali (ad esempio olio usato per pulizia delle padelle) e sull'esatta interpretazione del termine "alimenti e mangimi ottenuti da OGM". Un altro Stato membro ha riferito che ai rappresentanti dell'industria non era chiaro l'obbligo di etichettatura per prodotti particolari (ad esempio, prodotti della fermentazione rispetto all'olio di soia)⁷.

Gli Stati membri in generale ammettono che le norme di etichettatura non presentano serie difficoltà di applicazione. Gli inconvenienti individuati riguardano carenze di etichettatura (ad esempio, etichettatura indicante che un prodotto "può" contenere OGM), etichettatura negativa in infrazione della normativa nazionale (ad esempio "non-GM" o "privo di GM"), mancanza di documentazione indicante la presenza di GM nei prodotti non preconfezionati e mancanza di etichettatura nonostante sia superata la soglia dello 0,9%. Uno Stato membro ha osservato che la scelta lasciata agli operatori di indicare sull'etichetta (articolo 4, paragrafo 6 del regolamento) "questo prodotto contiene OGM" oppure "questo prodotto contiene (nome dell'organismo) geneticamente modificato" potrebbe impedire al destinatario finale di sapere esattamente quanto OGM contenga il prodotto.

La maggioranza degli Stati membri ha riferito che le norme di etichettatura hanno avuto conseguenze sul mercato e sui consumatori, quali una scelta più informata, una prevenzione più efficiente delle pratiche fraudolente ed un aumento della richiesta da parte dei

⁷ Nuova proposta di regolamento relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva del Consiglio 83/417/CEE, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/EC e la direttiva del Consiglio 2001/112/CE, che definisce chiaramente gli OGM come enzimi (http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/prop_leg_en.htm).

consumatori di ingredienti non-GM nella catena alimentare. Tuttavia, a causa della soglia dello 0,9%, alcuni Stati membri hanno specificato che nel caso di OGM come i mangimi, l'indisponibilità di informazioni sulla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato al di sotto dello 0,9% rende impossibile acquistare prodotti interamente privi di GM.

4. SOGLIE DI ETICHETTATURA E PRESENZA ACCIDENTALE DI OGM

La maggioranza degli Stati membri non ha esposto problemi particolari relativi all'applicazione corretta della soglia (0,9%) ai fini dell'esenzione dall'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi. Le campionature casuali e le analisi di laboratorio sono la prassi consueta e sono state riscontrate alcune infrazioni (ad esempio, errori di etichettatura). Gli Stati membri di solito verificano i certificati dei fornitori, i fogli dei dati tecnici e la preservazione dell'identità del prodotto.

Tuttavia alcuni Stati membri hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di risolvere la questione della soglia nel caso di "stacked events" genetici. Sorgono difficoltà pratiche quando bisogna analizzare una miscela di semi, farine o un prodotto trattato, poiché potrebbero contenere diversi ingredienti prodotti dalla stessa materia prima, ad esempio amido e farina di mais. Alcuni Stati membri ed alcune parti interessate hanno inoltre espresso la necessità di etichettare le soglie di presenza di OGM nelle sementi. La Commissione sta attualmente eseguendo una valutazione d'impatto per esaminare la questione.

Un'associazione professionale osserva che la soglia dello 0,9% costituisce una scelta arbitraria e dovrebbe essere aumentata ad un livello più pragmatico. Un'organizzazione non comunitaria comunica che, come conseguenza delle norme di etichettatura, gli importatori hanno smesso di importare olio di soia per uso alimentare, costringendo le industrie ad utilizzare invece costoso olio di colza convenzionale. Osserva inoltre che gli obblighi di etichettatura sono basati sull'origine anziché sull'individuazione, cioè sulla disponibilità dei certificati necessari e non sulla possibilità di individuare OGM nei prodotti. Secondo la suddetta organizzazione, tali obblighi impongono agli operatori del settore degli alimentari e dei mangimi l'onere ingiusto di verificare la conformità di materiale già raffinato⁸.

Vari Stati membri hanno comunicato le loro opinioni sull'interpretazione della "presenza accidentale". La valutazione per decidere se gli OGM siano presenti nella catena alimentare e dei mangimi accidentalmente, o a causa della negligenza degli operatori, si effettua caso per caso, e gli Stati membri sembrano seguire metodi diversi. Gli operatori devono generalmente fornire la prova della loro intenzione di evitare la presenza di OGM in tutte le fasi della produzione: tale prova comprende certificati di ordinazione e acquisto di materiale non-GM, utilizzo di depositi separati e linee di produzione prive di OGM. Alcuni Stati membri controllano anche l'ordine di produzione, i metodi di pulizia e tutte le misure necessarie per concludere che qualsiasi presenza di OGM è accidentale e tecnicamente inevitabile. Alcuni Stati membri hanno riferito che, se il materiale originale nella catena alimentare e dei mangimi è etichettato come GM, allora il prodotto finale è ugualmente etichettato GM, anche se le tracce sono inferiori allo 0,9%, perché in tal caso la presenza di OGM non è considerata accidentale.

⁸ Va sottolineato che nell'ambito della presente relazione, qualsiasi riferimento all'"origine" è da associare alla produzione e ai metodi di lavorazione e non all'origine geografica, che non è rilevante in termini di tracciabilità e di etichettatura di OGM.

5. L'USO DI IDENTIFICATORI UNICI

La maggioranza degli Stati membri ritiene che gli identificatori unici siano strumenti utili per identificare ed etichettare i prodotti geneticamente modificati e non riferisce alcuna difficoltà di rilievo. In generale si descrive un'esperienza limitata, ma positiva per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 65/2004 e l'utilizzo degli identificatori unici.

Uno Stato membro, in cui si coltiva mais GM, ha precisato che gli identificatori unici sono allegati alla documentazione trasmessa dai fornitori di sementi agli agricoltori e all'industria di trasformazione. Un'associazione di settore ha anche aggiunto che le norme sulle transazioni e l'etichettatura delle varietà GM erano state applicate come prassi commerciale abituale nei casi previsti, ma che tali esigenze avevano aumentato gli obblighi amministrativi già esistenti, nonché i costi. I citati identificatori unici, quali Mon-04032-6, sono disponibili all'indirizzo

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.

Alcuni Stati membri hanno sottolineato il fatto che gli identificatori unici non sono sempre inclusi nella documentazione che è allegata ai prodotti: in tal caso la tracciabilità non è affidabile e gli operatori commerciali cercano di ottenere i codici chiedendo informazioni supplementari ai fornitori.

6. CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI E APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE 2004/787/CE

La maggioranza degli Stati membri ha riferito che si eseguono controlli generali e ispezioni ufficiali senza difficoltà di rilievo. Sarebbe opportuno osservare, tuttavia, che i modi di procedere presentano talvolta differenze significative: in certi Stati membri i controlli si effettuano per lo più sui documenti, mentre le campionature e le analisi sono limitate a causa del fattore costo; altri Stati membri hanno riferito che gli ispettori controllano soprattutto se gli operatori eseguono controlli "interni" conformi alle norme.

Diversi Stati membri hanno comunicato difficoltà dovute alle limitate risorse disponibili, con la conseguente riduzione delle ispezioni e dei controlli. In parecchi Stati membri è necessario disporre di personale supplementare su base stagionale, ad esempio per ispezionare i depositi di sementi. Uno Stato membro ha fatto sapere che non dispone di risorse per l'analisi dei prodotti alimentari conformemente alla raccomandazione 2004/787/CE, che impone analisi separate di campioni elementari di archivio.

Vari Stati membri hanno accennato all'utilità dei corsi di formazione per gli ispettori, come quelli forniti dal CCR e nell'ambito del TAIEX, ed ai vantaggi di avere laboratori appartenenti alla rete ENGL.

Le legislazioni nazionali hanno stabilito le sanzioni da irrogare in caso di infrazione alla pertinente normativa, comunitaria o nazionale: ammonimento, ritiro di prodotti, ritorno al paese d'origine, rietichettatura, multe e pene detentive. Non si sono riscontrati gravi esempi di infrazioni: le violazioni individuate riguardano per lo più la mancanza di etichettatura e procedure operative insufficienti per la tracciabilità dei prodotti GM. Un'organizzazione professionale sottolinea che, in certi casi, le sanzioni per la presenza accidentale di eventi autorizzati dalla UE sono state sproporzionate, includendo, per esempio distruzioni obbligatorie e procedimenti penali.

Vari Stati membri hanno riferito problemi nel controllo dell'applicazione per i prodotti derivati dagli OGM, che non contengono alcun materiale GM reperibile e identificabile, ma devono tuttavia essere etichettati. La difficoltà principale in materia consiste nel fatto che le autorità competenti possono eseguire soltanto controlli documentali sulle misure preventive,

tuttavia, in mancanza di DNA reperibile in molti casi, la campionatura non sarebbe necessariamente un'alternativa valida. Pertanto tali Stati si trovano talvolta in difficoltà quando gli esportatori e le autorità nei paesi terzi non sono disposti a fornire agli importatori le informazioni necessarie a rispettare la normativa in materia di tracciabilità ed etichettatura. D'altra canto gli importatori hanno l'obbligo di esigere tali informazioni, altrimenti commetterebbero un'infrazione al diritto comunitario importando prodotti che non rispettano le pertinenti disposizioni. Un'organizzazione di settore ritiene che l'obbligo di etichettatura di questi prodotti generi uno svantaggio competitivo per l'industria europea. Un'associazione non comunitaria sostiene che la tracciabilità obbligatoria e l'etichettatura dell'olio di soia raffinato si prestano a pratiche fraudolente, poiché non si possono effettuare verifiche con nessun genere di analisi scientifica.

Come nella precedente relazione, gli Stati membri hanno riferito difficoltà nell'applicazione della raccomandazione 2004/787/CE sulla campionatura e la rilevazione. La maggioranza degli Stati membri la ritiene costosa e lunga, particolarmente nel caso di spedizioni di ingenti quantitativi. Tali Stati sostengono che il controllo e la campionatura dei carichi sfusi importati, seguendo gli orientamenti tecnici della raccomandazione, comporta un pesante onere per le autorità di controllo e i risultati non sono proporzionati al tempo impiegato o all'onere finanziario: precisano che il numero di campioni elementari previsto è troppo elevato, particolarmente per le navi che superano le 500 tonnellate. Alcuni Stati membri hanno specificato che per la campionatura dei mangimi usano metodi basati sulla vecchia direttiva 76/371/CEE che fissa i metodi quantitativi di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali. Uno Stato membro fa sapere inoltre che la campionatura delle merci sfuse è conforme ai principi ed ai metodi generali descritti nella norma ISO 13690(1999). Si afferma anche che è impossibile applicare la raccomandazione per prodotti alimentari preconfezionati o per piccoli quantitativi di un ingrediente.

Come riportato nella prima relazione, sussistono ancora problemi per determinare le unità in cui dovrebbe essere espresso il contenuto GM. La raccomandazione 2004/787/CE prevede che "i risultati dell'analisi quantitativa dovrebbero essere espressi come percentuale delle copie di DNA geneticamente modificato rispetto alle copie di DNA specifico del taxon bersaglio calcolato in termini di genomi aploidi". Tuttavia, alcuni Stati membri chiedono ai laboratori di esprimere le misure di materiale GM autorizzato in peso-percentuale piuttosto che in percentuale di genomi aploidi, poiché la soglia di etichettatura, secondo loro, deve riguardare il peso o il numero di chicchi, non il tenore di DNA. Uno Stato membro ha riferito che si utilizza la percentuale di genomi aploidi soltanto quando è disponibile materiale di riferimento basato su plasmidi.

Altri Stati membri hanno osservato che la convalida del metodo, secondo la norma ISO 17025, come suggerito dalla raccomandazione, dipende dall'organismo nazionale di accreditamento. Le norme sono molto diverse da uno Stato membro all'altro. Si è sostenuto che l'accREDITAMENTO ISO 17025 è più un dispositivo burocratico, per garantire una buona tracciabilità e una buona documentazione in laboratorio, che uno strumento che garantisce l'armonizzazione scientifica. Va preso atto che l'ISO 17025 è un sistema per garantire la qualità nei laboratori, non un metodo di analisi qualitativa e quantitativa degli OGM. Esistono metodi dei laboratori comunitari di riferimento per tutti gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 che sono poi convalidati nei laboratori degli Stati membri secondo le norme quadro per il controllo di qualità previste dalla norma ISO 17025.

Come indicato nella relazione precedente, un ulteriore problema riguarda la difficoltà di controllo degli OGM non autorizzati o degli "stacked events" genetici senza metodi di rilevamento convalidati e materiale di riferimento certificato.

7. CONCLUSIONI

Dalla pubblicazione dell'ultima relazione gli Stati membri e le parti interessate hanno acquisito maggiore esperienza in materia di applicazione del regolamento, il che è particolarmente vero per il settore dell'alimentazione animale, come è evidente nei contributi pervenuti sulle varie questioni pratiche. Tuttavia, l'esperienza generale nel settore dei prodotti alimentari rimane scarsa, soprattutto a causa del numero limitato di OGM e di prodotti derivati attualmente commercializzati nell'Unione europea.

Come anche indicato nell'ultima relazione, gli Stati membri hanno spiegato che le norme del regolamento erano correttamente interpretate ed attuate. Le norme sono considerate fasi intermedie verso una scelta più informata, una più efficace prevenzione delle pratiche fraudolente e più efficienti controlli ufficiali. Nondimeno, sussistono vari problemi riguardanti le pratiche commerciali che pongono sfide importanti per l'elaborazione di politiche in materia di OGM e il controllo della loro applicazione nell'Unione europea.

Le associazioni di settore e gli esportatori dai paesi terzi ribadiscono che il regolamento comporta oneri amministrativi eccessivi: limita l'esportazione di OGM verso l'Unione europea e costringe gli operatori europei ad utilizzare prodotti convenzionali costosi. Le soglie di etichettatura sono ritenute scelte arbitrarie dagli Stati membri, che sostengono che l'etichettatura dei prodotti ottenuti da OGM, in cui il materiale GM non può essere individuato, accolla agli operatori del settore dei prodotti alimentari e dei mangimi l'ingiusto onere di dover verificare la conformità del materiale raffinato.

Come segnalava nella prima relazione, la Commissione ritiene che diversi altri fattori, quali la domanda dei consumatori di prodotti non-GM, prezzi più elevati nel settore dell'alimentazione animale e l'approvazione non contemporanea degli OGM nei vari paesi, abbiano avuto conseguenze molto maggiori sul commercio di OGM. Le norme di etichettatura sono finalizzate alla libera scelta per operatori e consumatori e non dovrebbero essere considerate un ostacolo alla commercializzazione dei prodotti GM autorizzati.

La Commissione continuerà a lavorare con le autorità competenti degli Stati membri per garantire la corretta applicazione del regolamento. Allo stesso tempo continuerà ad esaminare con le parti interessate tutti gli eventuali aspetti dell'applicazione ed i miglioramenti possibili della politica in materia di tracciabilità ed etichettatura degli OGM. La Commissione (Eurostat) proseguirà inoltre gli sforzi per ottenere le statistiche ufficiali dei prodotti basati su materiale GM, riguardanti in particolare il volume di importazioni di tali prodotti nell'UE da paesi terzi, la penetrazione sul mercato dell'alimentazione animale e le superfici coltivate a OGM.

ANNEX

Institutions which contributed their input

Ministry of Health, Family and Youth, Austria
Federal Public Services Public Health, Food Chain and Environment, Belgium
FAVV / AFSCA: Federal Agency for the Food Chain Safety, Belgium
Department of Agriculture, Cyprus
Ministry of the Environment, Czech Republic
Danish Plant Directorate
Ministry of Trade and Industry, Finland
Ministry of Agriculture and Forestry, Finland
Finnish Food Safety Authority Evira
Customs Laboratory, Finland
Ministry of the Environment, Finland
Federal Office of consumer Protection and Food Safety, Germany
Ministry of Rural Development and Food, Greece
Ministry of Development, Hellenic Food Safety Authority, Greece
Ministry of Economy and Finance, General Chemical State Laboratory, Greece
Ministry for Environment and Water, Hungary
Ministry for the Environment and Territory, Italy
Food and Veterinary Service, Latvia
Ministry of Agriculture, Latvia
Ministry of Environment, Lithuania
State Food and Veterinary Service, Lithuania
Ministry of Health, Luxembourg
Malta Environment and Planning Authority
Malta Standards Authority
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Netherlands
Ministry of the Environment, Department of Nature Conservation, Poland
GPP, Cabinet of Political Planning, Portugal
DGADR, General Directorate of Agriculture and Rural Development, Portugal
National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority, Romania
State Veterinary and Food Administration, Slovakia
Central Controlling and Testing Institute for Agriculture, Slovakia
Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Slovenia
Ministry of Health, Slovenia

Ministry for the Environment and Spatial Planning, Slovenia

Ministry of Environment, Spain

National Food Administration, Sweden

Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK

European Association for Bio-industries (EuropaBio)

American Soybean Association (ASA)